

DELIBERAZIONE N. 28

SEDUTA CONSILIARE DEL 19 NOVEMBRE 2019

CASSA FORENSE NOTA DI RISCONTRO AL DELIBERATO COA DEL 22/10/2019

Il Consiglio adotta il seguente deliberato:

Con riferimento alla nota del 28.10.2019, prot. nr. 211234, a firma del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Avv. Nunzio LUCIANO, pervenuta in pari data e protocollata al nr. 13992, in cui veniva dato riscontro a precedente delibera adottata da questo Consiglio nella seduta del 22.10.2019 ed avente ad oggetto la richiesta di modifica del bando adottato e pubblicato sul sito della stessa Cassa Forense per la selezione di studi legali cui affidare le attività di assistenza e consulenza stragiudiziale specialistica nella parte in cui prevede il requisito del fatturato minimo (art. 4, comma 2, all. 2, capitolato),

PREMESSO

- che nella nota di riscontro del 28.10.2019, il Presidente della Cassa Forense ha precisato che la tipologia e la peculiarità dell'incarico di cui al detto bando prevede l'individuazione di un professionista, con elevato profilo specialistico sia nel settore dei servizi dei mercati finanziari e che in quello della contrattualistica pubblica, che assista l'Ente nella selezione di un organismo di investimento collettivo del risparmio attraverso il quale procedere all'investimento di importi anche molto significativi;
- che nella detta nota il Presidente della Cassa Forense ha fatto presente che il requisito richiesto dal bando per la partecipazione alla detta selezione risulta congruo e conforme alla normativa vigente anche in relazione alla tipologia dell'intera operazione da sviluppare;
- che in particolare il requisito in esame è quello di possedere "*un fatturato minimo pari a Euro 300.000,00 per l'intero triennio 2016-2017-2018*", ma con una ulteriore suddivisione per i tre anni e per ciascuno dei due profili specifici di attività, risultando pertanto di € 50.000,00 per ciascun anno;
- che data la tipologia dell'incarico da affidarsi, detto requisito appare comunque correttamente individuato e, peraltro, conforme alle Linee Guida nr. 12 in materia di affidamento dei servizi legali approvate dall'ANAC con deliberazione del 907 del 24.10.2018;
- che, tra l'altro, in materia di affidamento dei servizi legali, costante giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato parere nr. 2017 del 3.8.2018), ritiene tale materia regolata dalla disciplina degli appalti di cui al relativo Codice (D.lgs. nr. 50/2016);

- che l'art. 83 della richiamata normativa prevede, tra i requisiti, quello relativo alla "*capacità economica e finanziaria*" che sia proporzionata all'oggetto dell'appalto;
- che effettivamente tale requisito appare non solo conforme alla normativa vigente ma, anche, congruo rispetto all'oggetto dell'appalto che prevede un'attività di investimento "*dal valore iniziale di circa 1 miliardo di Euro*" (art. 1, all. 2, capitolato);

TUTTO QUANTO PREMESSO

il Consiglio, pur conservando la contrarietà rispetto alla disciplina di cui innanzi nel momento in cui configura il servizio legale in oggetto quale esercizio attività di impresa, snaturando la figura dell'avvocato quale professionista tipicamente riconducibile ai connotati di cui alla L. n. 247/2012,

RITIENE

che le precisazioni tempestivamente fornite dal Presidente della Cassa Forense abbiano fugato i dubbi, almeno sotto il profilo esclusivamente normativo, precedentemente nutriti ed espressi con i rilievi circa la legittimità della previsione del requisito del fatturato minimo.

Si comunichi a Cassa Forense, C.N.F., O.C.F., ai delegati di Cassa Distrettuali ed agli Ordini Forensi d'Italia.

Si pubblichi sul sito.

DELIBERAZIONE N. 29

SEDUTA CONSILIARE DEL 26 NOVEMBRE 2019

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A CARICO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 26 novembre 2019,

considerato che:

- sono pervenute all'attenzione di questo Consiglio dell'Ordine numerose segnalazioni di decreti di liquidazione in cui l'Autorità Giudiziaria, nel liquidare i compensi in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori di ufficio abbia utilizzato formule del tipo: "oltre accessori di legge" e/o "oltre oneri di legge", e/o "oltre accessori" e/o altre similari, senza fare riferimento espresso al rimborso forfettario spese generali;
- in sede di richiesta di fattura, il Funzionario Delegato non considera nelle suddette formule il rimborso forfettario spese generali;
- al contrario, per giurisprudenza pacifica, il rimborso forfettario spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali la cui misura massima è predeterminata per legge e compete automaticamente al difensore (Cass. Civ., Sez. I, 30.05.2018 n. 20319, Cass. Civ., Sez. II, 09.04.2019 n. 9385) e che a fortiori formule del tipo "oltre accessori di legge" e/o "oltre oneri di legge", e/o "oltre accessori" e/o altre similari vanno considerate idonee a ritenere dovuto il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- in talune circostanze, l'Autorità Giudiziaria sollecitata dallo stesso Funzionario Delegato ovvero dal difensore interessato, ha specificato che dette formule andavano interpretate nel senso che va considerato anche il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;

Tanto ritenuto e premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari invita i funzionari delegati all'adozione dei provvedimenti di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e difese di ufficio ad adeguarsi al su richiamato orientamento della Suprema Corte ed il Presidente della Corte di Appello di Bari ed il Presidente del Tribunale di Bari a vigilare, per quanto di loro rispettiva competenza, sul rispetto da parte dei ridetti funzionari, dei provvedimenti adottati dai Magistrati. Si comunichi ai Dirigenti Amministrativi della Corte di Appello di Bari e del Tribunale di Bari, nonché al Presidente della Corte di Appello di Bari ed al Presidente del Tribunale di Bari.